

## **RSI Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 285 - 1943**

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 285

# GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

7 Dicembre 1943 - Anno XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
In Italia	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 60	In Italia	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 2	All'Estero	Un fascicolo	» 30
AI solo « <b>BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI</b> » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
In Italia e Colonie			{ Abbonamento annuo L. 50.— Un fascicolo - Prezzi vari			{ Abbonamento annuo L. 100.— Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte II'

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie dello Stato.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE, 31 ottobre 1943.

**Norme concernenti l'emissione dei buoni quinquennali del tesoro serie speciale 3 %** . pag. 301

## LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE, 31 ottobre 1943.

**Norme concernenti l'emissione dei buoni quinquennali del tesoro serie speciale tre per cento.**

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943, n. 2, con il quale venne autorizzata l'emissione di una serie speciale di buoni del tesoro quinquennali, tre per cento, senza premi, rimborsabili il 1 luglio 1947, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1942, n. 148, contenente modalità di attuazione del provvedimento sopra citato, con riserva di stabilire ulteriori norme, per l'emissione dei nuovi buoni e per le caratteristiche di essi;

Veduto il R. decreto legge 23 giugno 1942, n. 698, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1943, n. 114, con cui vennero stabilite nuove disposizioni, in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra, e per il loro investimento nei buoni suddetti, dandosi facoltà al Ministro per le Finanze di determinare ogni altra opportuna modalità al riguardo;

Veduto il R. decreto legge 21 novembre 1942, n. 1316, concernente la disciplina del mercato dei titoli azionari;

Veduto il R. decreto legge 12 aprile 1943, n. 235, col quale furono adottati nuovi provvedimenti tributari relativi alla negoziazione dei titoli azionari, e furono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, testè indicato, nonché quelle della legge 14 gennaio 1943, n. 2, suddetta, fatta eccezione degli articoli 1 e 2;

Veduto il testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598;

Veduto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, concernente i nuovi provvedimenti in materia di negoziazione di titoli azionari;

Decreta:

### TITOLO I

*Emissione di Buoni in caso di costituzione o di aumento di capitale di società.*

#### Art. 1.

Ai sensi del R. decreto legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1943, n. 2, le società per azioni, considerate dai capi V e VI del titolo V del libro del lavoro del codice civile, costituite a partire dal 29 maggio 1942, sino al 28 gennaio 1943, sono obbligate ad investire in buoni quinquennali del tesoro, serie speciale, tre per cento, nominativi, una somma pari al venti per cento del capitale azionario sottoscritto.

Parimenti le società per azioni, già costituite, che, nel periodo indicato dal precedente comma, abbiano effettuato aumenti di capitale, anche se deliberati e autorizzati anteriormente, qualora, l'aumento sia avvenuto mediante distribuzione di azioni gratuite della medesima o di altra società, o mediante aumento del valore nominale delle azioni sociali in circolazione, debbono investire nei buoni della specie anzidetta un importo pari al cinquanta per cento del valore nominale delle nuove azioni distribuite, ovvero dell'aumento di valore di quelle in circolazione.

Se l'aumento di capitale sia avvenuto mediante emissione di nuove azioni o distribuzione di azioni di altra società, offerte ai vecchi azionisti al valore nominale o comunque a un valore inferiore a quello di mercato, computato quest'ultimo a norma dell'art. 2, n. 1, del decreto ministeriale 20 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1942, le società sono tenute ad investire nei buoni quinquennali del tesoro, serie speciale, tre per cento, un importo pari al venti per cento dell'aumento di capitale, maggiorato del cinquanta per cento del valore complessivo dei diritti di opzione, calcolati questi ultimi a norma dell'art. 2, n. 2, e dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.

Se infine l'aumento di capitale sia avvenuto mediante



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo di vendita 9,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

**RSI Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 285 - 1943**

**Testo in lingua italiana, Pag. 8**

**Condizioni buone**